|  |  |
| --- | --- |
|  **Ordinanza N.**  | **29**  |
|  **Data di registrazione**  | **04/07/2025**  |

**ORDINANZA DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE,**

**OGGETTO: SIA IN FORMA FISSA CHE AMBULANTE, IN BOTTIGLIE DI VETRO, CONTENITORI IN VETRO E LATTINE.**

**PREMESSO CHE** durante la stagione estiva 2025 l’intero territorio del Comune di Custonaci risulta essere meta di un notevole afflusso turistico e per tale motivo gli esercizi commerciali che insistono all’interno del centro storico e lungo il litorale della Baia di Cornino aumentano notevolmente l’affluenza dei propri utenti che molto spesso si trovano a consumare cibo e bevande nelle aree precedentemente citate. In tali aree sovente si svolgono manifestazioni di diverso tipo e non solo di carattere religioso;

**DATO ATTO CHE** da una prima valutazione sul piano di “Safety e Securiy” l’amministrazione comunale intente adottare qualsiasi azione volta a garantire la sicurezza degli utenti di alcune aree del Comune di Custonaci nonché di tutti i fruitori di tali aree anche attraverso atti emanati direttamente dal Sindaco;

**RILEVATO CHE** l’affluenza di un gran numero di persone comporta l’insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, tra le quali il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro e di lattine di bevande ed alcolici, costituendo un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione della sicurezza in determinati luoghi;

**CONSIDERATO che** per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche nelle aree di maggiore concentrazione di utenti all’interno dell’ area del centro storico e della Baia di Cornino, nell’ area esterna adiacente e in ogni caso su tutto il territorio del Comune di Custonaci;

**RAVVISATA** dunque la necessità di adottare appropriate misure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate e di necessità di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale del territorio;

**DATO ATTO** della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in materia negli anni precedenti, particolarmente in termini di:

* contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
* incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessate dagli eventi;

**CONSIDERATO CHE** per quanto sopra esposto è necessario prevedere il divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine per tutti i giorni della settimana con effetto immediato dall’ adozione del presente provvedimento e fino al giorno 30.09.2025 nei seguenti orari:

dalle h 22.00 alle ore 06.00 su tutto il territorio di Custonaci;

Il divieto non si applica nel caso di somministrazione all’ interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica amministrazione.

**RITENUTO** di vietare:

1. ai gestori di esercizi commerciali siti su tutto il territorio di Custonaci sia in forma fissa che itinerante - la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, autorizzando il consumo delle stesse attraverso lo sversamento all’interno di bicchieri di carta;

1. a chiunque la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente su tutto il territorio di Custonaci;

**RAVVISATE** le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti, che possono causare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento si inquadra tra le misure di *safety* previste dalla nota del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1;

**VISTI :**

il D.L. 23.05.08 nr.92 coordinato con la Legge di conversione 24.07.08 nr.125 recante

“misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;

l’art. 6 della predetta legge “modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l’altro l’art. 54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

il D.M. di attuazione del comma 4 del cit. art-.54 come modificato dal D.L. nr.92/2008 convertito con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l’integrità fisica delle persone;

 **VISTO** il comma 7-bis dell’ art. 50 del D.lgs. 267/2000 e succ. m. e i.;

**ATTESA** la propria competenza ad emanare le Ordinanze in materia;

# O R D I N A

1. **DI VIETARE** per il periodo compreso dall ’ a d o z i o n e d e l p r e s e n t e p r o v v e d i m e n t o e f i n o al giorno 30.09.2025, t u t t i i g i o r n i d e l l a s e t t i m a n a e dalle ore 22,00 alle ore 06,00 di ciascun giorno successivo:

* 1. ai gestori di esercizi commerciali/pubblici siti sul territorio di Custonaci, sia in forma fissa che itinerante – la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, autorizzando il solo sversamento in bicchieri di carta all’interno dell’esercizio che lo ha somministrato;

* 1. a chiunque la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale su tutto il territorio del Comune di Custonaci;
1. **DI DEMANDARE** al Comando di Polizia Municipale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio;

#  A V V E R T E

 Che l' inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

# I S P O N E

La pubblicazione all’Albo Pretorio on line per gg.15 e in modo permanente nella sezione estratti, nonché la pubblicità pubblicazione al sito istituzionale del Comune di CUSTONACI;

La trasmissione della presente ordinanza a:

* **per attività di vigilanza e osservanza** alla Polizia Municipale di CUSTONACI;
* **per quanto di competenza** alla Prefettura di Trapani affinché venga assicurato il concorso delle Forze dell’Ordine per l’osservanza e per gli adempimenti consequenziali ed alla locale stazione Carabinieri per quanto di competenza.

# R E N D E N O T O

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120. dal giorno della sua pubblicazione all’Albo online.

 **Sindaco**

Fonte Fabrizio / InfoCamere S.C.p.A.